

CAPITOLATO SPECIALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER GLI ANNI 2026, 2027 e 2028

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'oggetto della concessione è la programmazione e gestione di centri estivi e di attività aggregative giovanili rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni (17 anni per minori con disabilità), da realizzare negli anni 2026, 2027 e 2028.

Le finalità dei centri estivi sono le seguenti:

- garantire un contesto educativo tutelato, con attività ludiche, sportive e ricreative, attraverso esperienze comuni;
- tutelare l'inserimento di minori in situazione di disagio socio-economico e di minori con disabilità promuovendo l'integrazione fra pari;
- favorire l'offerta di servizi con moduli orari ed organizzativi diversificati per le famiglie;
- valorizzare le risorse, i luoghi e le peculiarità del territorio;
- promuovere la partecipazione dell'associazionismo locale.

Le finalità delle attività aggregative giovanili estive sono le seguenti:

- favorire l'aggregazione giovanile in un contesto educativo tutelato;
- favorire l'autonomia, la cooperazione, l'integrazione culturale e sociale dei ragazzi;
- promuovere l'educazione di corretti e sani stili di vita attraverso la pratica sportiva;
- valorizzare le risorse del territorio e la collaborazione fra le associazioni.

Art. 2 – Durata dei servizi e sedi

I centri estivi si svolgono nei periodi di sospensione estiva delle attività scolastiche negli anni 2026, 2027 e 2028.

Decorrenza e termine delle attività sono preventivamente definiti per ciascun anno, considerato il numero degli iscritti ed acquisita la disponibilità dei locali scolastici dai Dirigenti scolastici e degli impianti sportivi.

La durata minima annuale dei centri estivi dovrà essere:

- non inferiore a 4 settimane tra Luglio e Settembre per i centri estivi 3-6 anni, a condizione del raggiungimento del numero minimo di iscritti;
- non inferiore a 10 settimane tra Giugno e Settembre per i centri estivi 6-14/17 anni, a condizione del raggiungimento del numero minimo di iscritti;

Di norma sono disponibili le seguenti sedi:

destinatari	sede
3-6 anni	Scuola d'infanzia G. Rodari – Finale E.
3-6 anni	Scuola d'infanzia "Don Milani" Massa F.
6-14/17 anni	Scuola Primaria E. Castelfranchi – Finale E.
6-14/17 anni	Scuola Primaria "Dalla Chiesa" - Massa F.
6-14/17 anni	Campo Sportivo via di Sotto – Finale E.
6-14/17 anni	Palazzetto dello Sport V.le della Rinascita, 2 – Finale E.
6-14/17 anni	Palestra ex Bocciofila Via Montegrappa, 8 – Finale E.

Le suddette sedi potranno essere modificate in considerazione di particolari esigenze organizzative ovvero per la concomitanza di interventi di manutenzione straordinaria che ne impedissero l'utilizzo. In tali circostanze, l'individuazione di diverse o ulteriori sedi sarà previamente concordata.

Art. 3 – Destinatari delle attività e caratteristiche dei servizi

I centri estivi sono rivolti ai bambini che hanno frequentato la scuola d'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2025/2026 per l'anno 2026, 2026/2027 per l'anno 2027 e 2027/2028 per l'anno 2028.

I centri estivi sono organizzati in moduli settimanali, al raggiungimento dei seguenti numeri minimi:

- 8 iscritti per i centri estivi della scuola d'infanzia se non aggregati a centri estivi 6-11 anni;
- 15 iscritti per i centri estivi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Funzionano nella fascia oraria dalle 7.30 alle 18.00 con le seguenti tipologie:

- a tempo parziale, con o senza pranzo, per un minimo di 4 ore giornaliere;
- a tempo pieno, con o senza pranzo, per un minimo di 7 ore giornaliere.

Il progetto dovrà prevedere almeno 5 iniziative fra attività sportive, eventi musicali, tornei, giochi, laboratori, gite.

I concessionari accolgono i bambini con disabilità certificata, favorendone la frequenza e l'inclusione anche con personale proprio, ad integrazione del personale di cui al punto b) del successivo art.7. Accolgono, inoltre, i bambini segnalati dai servizi sociali territoriali.

Possono essere accolte domande di frequenza di bambini residenti in Comuni limitrofi anche non frequentanti le scuole del territorio Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei posti per ciascun turno.

Nel caso in cui i moduli orari di ogni servizio prevedano anche la fruizione del pasto, i soggetti concessionari provvedono alla loro fornitura tramite aziende in possesso dei requisiti previsti in materia di ristorazione collettiva e sicurezza alimentare.

Art. 4 - Progetto e gestione delle attività

Le proposte progettuali devono contenere i seguenti elementi:

- a. progetto educativo, attività proposte, rapporto numerico educatore-bambini, personale proprio ad integrazione del personale comunale per favorire la frequenza di bambini e ragazzi con disabilità, modalità di relazione adulto-bambini, gestione del gruppo, relazioni con i genitori, modalità di collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- b. articolazione dei turni, orari, scansione temporale della giornata, tempi e modalità relativi a progettazione, programmazione e verifica delle attività;
- c. struttura organizzativa del soggetto concessionario e risorse umane messe a disposizione con evidenziati qualifiche, titoli di studio ed esperienze;
- d. bilancio economico delle attività con indicazione della proposta delle rette settimanali a carico degli utenti;
- e. modalità di coinvolgimento di enti, istituzioni e associazioni del territorio nella programmazione e gestione delle attività;
- f. indicazione di servizi analoghi già svolti nel territorio del Comune e/o nel territorio dei Comuni limitrofi;
- g. eventuali proposte migliorative e/o aggiuntive rispetto a quanto richiesto che non comportino ulteriori costi per il Comune (rapporto numerico adulto/bambini migliorativo rispetto alla direttiva regionale, possibilità di frequenze diversificate rispetto a quanto richiesto, proposte di uscite settimanali, attività laboratoriali, attività in collaborazione con altri centri estivi...).

Art. 5 – Tariffe di frequenza

Le tariffe settimanali di frequenza, pasti esclusi, sono determinate ed introitate dai soggetti gestori entro i seguenti limiti massimi deliberati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 40 del 17/03/2026:

- tempo pieno €80,00

- tempo parziale €65,00

Le tariffe possono prevedere agevolazioni per moduli orari differenziati, pluriutenze, iscrizioni anticipate.

Art. 6 - Impegni del concessionario

L'informazione alle famiglie, la produzione e divulgazione di materiali informativi, con modalità concordate con il Comune, la raccolta delle iscrizioni, che possono essere effettuate anche presso locali messi a disposizione dai Comuni, sono a carico dei concessionari.

Le rette settimanali di frequenza ai centri estivi, pasti esclusi, determinate dai soggetti concessionari entro i limiti massimi annuali approvati dal Comune, sono dai medesimi introitate ed acquisite, sono differenziate per moduli orari e possono prevedere agevolazioni.

La documentazione attestante la spesa sostenuta dalle famiglie deve essere conforme alla modulistica prevista da eventuali bandi nazionali, regionali o locali per la concessione di contributi per la frequenza ai centri estivi, se attivati, ai quali i concessionari si impegnano ad aderire al fine di tutelare le famiglie fruitrici del servizio.

I concessionari si fanno carico della fornitura dei materiali necessari alle attività, assicurano i servizi ausiliari necessari con la fornitura dei relativi materiali (apertura e chiusura locali, fornitura e distribuzione dei pasti, riordino e pulizia dei locali, smaltimento dei rifiuti).

Al termine delle attività, i locali devono essere riconsegnati in perfette condizioni igienico-sanitarie. I concessionari devono rispettare tutte le norme vigenti sia per quanto riguarda la custodia e la sicurezza degli utenti sia per quanto riguarda le attività.

Sono interamente responsabili di ogni e qualsiasi danno a persone o a cose e per qualsiasi inconveniente procurato dai propri operatori nell'organizzazione e gestione delle attività.

Devono utilizzare con la massima cura gli edifici, gli impianti, le attrezzature, gli arredi, provvedendo a proprie spese ad eventuali interventi di riparazione per danni o guasti dai medesimi provocati.

A tal fine i concessionari devono essere dotati di copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori.

Copia delle relative polizze assicurative, con massimali non inferiori a quelli indicati nell'accordo con la Regione per le scuole dell'obbligo, deve essere consegnata prima dell'avvio delle attività.

I concessionari sono tenuti ad inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune di Finale Emilia con allegata la documentazione di cui alla vigente Direttiva Regionale.

I concessionari si impegnano, inoltre, a collaborare con le istituzioni scolastiche nel caso in cui le medesime, durante la sospensione delle attività didattiche e in attuazione di specifiche disposizioni, intendano realizzare attività finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa e al consolidamento delle competenze.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei servizi. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il concessionario si impegna a rispondere tempestivamente alle richieste del Comune avanzate nell'esercizio delle sue funzioni di controllo.

Al termine delle attività, e comunque, non oltre il 30/10 di ogni anno, il concessionario deve presentare una relazione contenente il numero delle presenze, la descrizione delle attività svolte, il rendiconto economico delle spese sostenute e delle entrate percepite.

Art. 7 - Impegni del Comune

A sostegno dei centri estivi, il Comune di finale Emilia assicura:

- a) la disponibilità di edifici scolastici e/o locali e impianti sportivi di proprietà del Comune, in possesso dei requisiti strutturali previsti per la loro destinazione d'uso, senza oneri a carico dei soggetti gestori;
- b) la fornitura del personale educativo assistenziale a favore dei bambini con disabilità

compatibilmente con la disponibilità delle risorse a bilancio. Il personale educativo è assegnato tenuto conto della gravità della disabilità certificata, delle indicazioni del servizio NPIA, dei periodi e degli orari di frequenza, dell'organizzazione delle attività e del personale dei concessionari; le assegnazioni sono valutate e concordate con le famiglie e con i concessionari non oltre il 30 Maggio di ogni anno.

Prima e durante le attività potranno essere promossi incontri con il personale dei centri estivi per valutare le condizioni di accoglienza e di inclusione dei bambini con disabilità.

Art. 8 – Personale

Nei servizi di cui al presente capitolato è richiesta la presenza di:

1. un coordinatore responsabile, con esperienza almeno biennale di educatore in attività estive, in possesso di un titolo di formazione professionale o scuola secondaria di secondo grado o universitario, anche triennale, inerente uno dei seguenti ambiti: educativo, formativo, pedagogico, psicologico, sociale, artistico, umanistico, linguistico, ambientale, sportivo;
2. almeno una figura in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di laurea, anche triennale, preferibilmente a specifico indirizzo socio-educativo con funzione di educatore nel rapporto numerico educatore/bambini previsto dalla vigente direttiva regionale (eventuali volontari, tirocinanti e/o volontari di servizio civile potranno essere impiegati a titolo aggiuntivo e non sostitutivo del personale educativo);
3. necessario personale ausiliario per pulizie, riordino, raccolta e smaltimento dei rifiuti, custodia dei locali e distribuzione dei pasti.

Possono essere presenti eventuali altre figure professionali (esperti, insegnanti, istruttori sportivi,...) con competenze specifiche in relazione ai singoli progetti.

In relazione al personale impiegato nelle attività, devono essere rispettate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di rapporto di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza alimentare.

Prima dell'avvio delle attività, i concessionari trasmettono l'elenco del personale impiegato per ciascun servizio, unitamente ai certificati penali del personale dipendente attestanti l'assenza di condanne di cui alla L. n°38/2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) e D.lgs n. 39/2014 in attuazione alla direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Eventuali sostituzioni devono essere effettuate con personale in possesso dei medesimi requisiti dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Scuola del Comune di Finale Emilia.

Durante lo svolgimento del servizio, il personale deve tenere un comportamento irreprensibile, nel rispetto di atteggiamenti specifici richiesti nei servizi educativi, assicurando il rispetto della normativa sulla privacy e la massima correttezza e disponibilità nei confronti dell'utenza e delle famiglie.

In caso di comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato e qualora le inadempienze persistessero, sarà facoltà del Comune chiedere modifiche organizzative o anche la sostituzione di personale ritenuto non idoneo.

In tale caso, il concessionario provvederà a quanto richiesto entro il termine massimo di 3 giorni, senza che ciò comporti maggiori oneri per il Comune.

Art. 9 - Divieto di cessione

È vietata la cessione a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, della concessione, pena la risoluzione della stessa.

Art. 10 – Revoca e risoluzione

Il Comune di Finale Emilia può revocare l'affidamento della concessione in qualunque momento per cause di forza maggiore o per motivate esigenze di interesse pubblico.

In tali casi il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento a nessun titolo.

Il Comune si riserva altresì il diritto di risolvere la convenzione, in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del concessionario. Resta salvo a favore del Comune, il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Art. 11 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.